



C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.445111 - Fax 0171.698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI**


E-mail: settore.tutelaterritorio@provincia.cuneo.it

Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.445372
mt

Rif. prog. Interno: ___ Classifica: 08.18/137

Allegati n° _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____



Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di
12040 SALMOUR

e p.q.c.

Spett.le Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cuneo
12100 CUNEO

e p.c.

Spett.le Regione Piemonte
Direzione A16000
Settore Servizi Ambientali
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO

Spett.le A.R.P.A.
Dipartimento Provinciale
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11
12100 CUNEO

Spett.le ASL CN 1
12100 CUNEO

Spett.le Ufficio VIA
SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. – ex discarica RSU “Aimeri S.r.l. in liquidazione”, loc. Pernis Gaia, Salmour. Superamento CSC acque sotterranee PzB.
Indagini ex art. 244, c.2, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Risposta nota prot. 1384 del 17.8.2018 e precisazioni.

In riferimento alla corrispondenza intercorsa in merito all'oggetto e, in particolare, a riscontro della nota di codesto Comune prot. n.1384 del 17.8.2018, nell'esprimere sorpresa nei toni utilizzati, si ritiene doveroso precisare quanto segue:

- 1) in via pregiudiziale si premette che la contaminazione di Cr (VI) rilevata da ARPA non è – ad oggi – riconducibile ad un responsabile (cfr. Relazione Tecnica ARPA n. RT 5062/CN, pervenuta il 6 agosto 2018) e che tale superamento delle CSC nelle acque sotterranee non è “*riconducibile alla discarica quanto piuttosto ad un evento di origine antropica che potrebbe aver interessato il PB, il suolo nei suoi pressi, o il laghetto, in un periodo al momento non definito*” (cfr. Relazione Tecnica ARPA n. RT 5014/CN, pervenuta il 2 maggio 2018);
- 2) come previsto dalla normativa ambientale e, nel caso di specie, dall'art. 244, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., questa Provincia sta eseguendo, con il supporto del Dipartimento Provinciale di Cuneo dell'ARPA, le indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento delle CSC sul sito in argomento, nei confronti del quale potrà adottare l'ordinanza prevista; ad oggi, peraltro, ribadendo quanto già sottolineato al punto 1), le indagini condotte dall'ARPA evidenziano che “*Gli approfondimenti eseguiti a seguito di*

specifica richiesta del Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, i nuovi elementi e le ulteriori informazioni acquisite non hanno permesso di identificare il responsabile dell'evento di superamento delle CSC nelle acque sotterranee per il parametro Cr VI, accertato nel piezometro di monitoraggio di monte della ex discarica per RSU sita in Salmour (CN), loc. Pernis Gaia, gestita dalla AIMERI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, identificato con la sigla PB. Quanto sopra anche alla luce del fatto che ad oggi non risulta chiara la natura della presunta contaminazione, ovvero non ne sono note le cause.”;

- 3) la relazione tecnica debitamente chiesta al proprietario del terreno, ai sensi del citato art. 244, comma 2, D.Lgs 152/06 e s.m.i., e trasmessa a questa Provincia in data 9 agosto u.s., composta da 97 pagine, dal titolo “DISCARICA RSU ESAURITA IN LOCALITÀ PERNIS GAIA - RELAZIONE TECNICA DI APPROFONDIMENTO RICHIESTA DALLA PROVINCIA DI CUNEO”, redatta da Geotechnical Engineering, fa riferimento a uno studio redatto dall'ARPA nel 2012, dal titolo “Definizione dei valori di fondo naturale per i metalli nelle acque sotterranee come previsto dalla Direttiva 2006/118/CE e dal Decreto Legislativo 16 marzo 2009 n.30”, che individua, nelle acque sotterranee della Regione Piemonte, aree soggette a inquinamento diffuso di Cromo e Nichel;
- 4) poiché la nota trasmessa da Aimeri Immobiliare S.r.l. è pervenuta successivamente alla stesura della relazione ARPA menzionata al punto 1 e facendo entrambe esplicite valutazioni correlate ad uno specifico studio di ARPA, è stato chiesto al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo - doverosamente a parere di chi scrive -, con nota prot. n. 60772 del 13.8.2018, di eseguire tutti gli approfondimenti, le valutazioni e i supplementi di indagine ritenuti necessari, alla luce dei contenuti della citata relazione di parte e in considerazione del fatto che, come affermato da ARPA, ad oggi non risulta chiara la natura della presunta contaminazione, ovvero non ne sono note le cause;
- 5) analogamente, nella stessa nota prot. n. 60772 del 13.8.2018, poiché l'articolo 244, comma 2, prevede che le indagini volte all'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC siano svolte “sentito il Comune” è stato chiesto a codesto Comune di fornire gli eventuali ulteriori elementi ritenuti utili a tal fine, visto che a tale data, nonostante le numerose memorie redatte e trasmesse a differenti indirizzi, nulla era pervenuto in merito a questa Provincia dal Comune di Salmour.

Premesso quanto sopra, **si contesta quanto riportato nella nota di codesto Comune prot. n.1384 del 17.8.2018, nella quale si afferma testualmente:** “E' invece motivo di autentico sconcerto la richiesta rivolta alla proprietà nei termini seguenti: con la presente si chiede di eseguire tutti gli approfondimenti, le valutazioni e i supplementi di indagine ritenuti necessari, alla luce dei contenuti della relazione “DISCARICA RSU ESAURITA IN LOCALITÀ PERNIS GAIA - RELAZIONE TECNICA DI APPROFONDIMENTO RICHIESTA DALLA PROVINCIA DI CUNEO”, redatta da Geotechnical Engineering e trasmessa da Aimeri Immobiliare S.r.l., in data 9.8.2018, anche a codesto Spettabile Dipartimento, che ad ogni buon conto si allega in copia.” e ancora “Invece di prendere atto della valutazione tecnica del soggetto che per legge è il consulente della pubblica amministrazione codesto Ufficio chiede ai privati di contro dedurre alla valutazione già formalizzata dall'Agenzia che ha rilevato i dati in merito ai quali si controverte. Veramente sconcertante ed incomprensibile: comportamento mai visto.”.

In proposito, **si evidenzia che, al contrario di quanto ivi dichiarato da codesto Comune:**

- a) **non è stato assolutamente chiesto alla proprietà, né “ai privati”, di eseguire tutti gli approfondimenti, le valutazioni e i supplementi di indagine ritenuti necessari**, alla luce dei contenuti della relazione “DISCARICA RSU ESAURITA IN LOCALITÀ PERNIS GAIA - RELAZIONE TECNICA DI APPROFONDIMENTO RICHIESTA DALLA PROVINCIA DI CUNEO”, redatta da Geotechnical Engineering;
- b) **quanto sopra è stato chiesto ad ARPA, dal momento che la citata relazione costituisce un nuovo elemento conoscitivo, che tra l'altro fa riferimento ad uno studio redatto dal medesimo Ente di Protezione Ambientale**; a codesto Comune è evidentemente sfuggito che nessun proprietario, né privato risulta in indirizzo nella nota prot. 60772 del 13.8.2018, inviata ad ARPA, al Sindaco di Salmour, alla Regione Piemonte, all'ASL CN1 e all'Ufficio VIA provinciale.

Si chiede pertanto a codesto Comune di rivalutare le suddette dichiarazioni e, quindi, di rettificare quanto erroneamente affermato nella nota prot. n.1384 del 17.8.2018.

Inoltre, a seguito della diffida di codesto Ente *“di assumere senza indugio l'ordinanza prevista come preciso obbligo di legge dell'art.244”*, si precisa che – ad oggi – non sussistono gli elementi necessari per l'adozione di tale atto.

Infine, si fa presente che il Settore Tutela Territorio provinciale gestisce procedure di bonifica, ai sensi del D.M. 471/99 prima e del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. poi, senza che siano stati sollevati vizi procedurali da parte di altri Enti pubblici, men che mai nei modi usati da codesto Comune. Ad ulteriore conferma della procedura seguita si cita la nota prot. n.0001495 del 23.1.2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che specifica alla lett. A) gli *“Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio”*. In ogni caso, nell'apprendere che codesto Ente non ha elementi utili da fornire ai fini dell'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC, si resta comunque disponibili a ricevere documentazione diversa e utile al fine di una legittima adozione dell'ordinanza voluta.

Confidando di aver fornito esauriente riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Federico Borgna